

## **LEGGE REGIONALE 2 luglio 2020, n. 24**

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27. "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale"

### **Sommario**

Art. 1 (Modifica all'articolo 10 della l.r. 27/2004)

Art. 2 (Introduzione dell'articolo 10 bis nella l.r. 27/2004)

Art. 3 (Modifica all'articolo 11 della l.r. 27/2004)

Art. 4 (Abrogazione)

Art. 5 (Disposizioni transitorie)

#### **Art. 1**

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 27/2004)

1. ....

---

*Nota relativa all'articolo 1*

*Il comma 1 modifica il comma 3 bis dell'art. 10, l.r. 16 dicembre 2004, n. 27.*

#### **Art. 2**

(Introduzione dell'articolo 10 bis nella l.r. 27/2004)

1. ....

---

*Nota relativa all'articolo 2*

*Il comma 1 aggiunge l'art. 10 bis, l.r. 16 dicembre 2004, n. 27.*

#### **Art. 3**

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 27/2004)

1. ....

---

*Nota relativa all'articolo 3*

*Il comma 1 modifica il comma 3 bis dell'art. 11, l.r. 16 dicembre 2004, n. 27.*

#### **Art. 4**

(Abrogazione)

1. ....

---

*Nota relativa all'articolo 4*

*Il comma 1 abroga il comma 7 dell'art. 10, l.r. 16 dicembre 2004, n. 27.*

#### **Art. 5**

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni previste dall'articolo 10 bis della l.r. 27/2004, nel testo introdotto dall'articolo 2, e l'abrogazione indicata all'articolo 4 di questa legge si applicano alle elezioni regionali relative alla XII Legislatura.

2. Ai fini della prevenzione e della riduzione del contagio da Covid-19, nel corso del procedimento elettorale relativo alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale nell'anno 2020 il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste di candidati, indicato al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004, è ridotto ad un quarto.